

ORIGINALE



COPIA



C.I.S.S.A.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI
MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 13

IN DATA 29.09.2009

DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO: REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DELLE PERSONE CON HANDICAP PERMANENTE GRAVE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DI NATURA DOMICILIARE AI SENSI DELLA DGR N. 39-11190 DEL 6.04.2009 E DGR N. 37-65000 DEL 23.07.2007.

L'anno *duemilanove* addì *ventinove* del mese di *settembre* alle ore *09.00* nella sala delle adunanze, regolarmente convocata in seduta straordinaria, si è riunita l'Assemblea Consortile della quale sono membri i Signori:

		PRESENTE	
GARSIA Francesco	PRESIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
FABARO Marilena	COMPONENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
ROMANO Domenico	COMPONENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DOTT. MAURO PENASSO ED IL DIRETTORE CARLA NOVARESI

IL PRESIDENTE, RICONOSCIUTA LEGALE L'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

A.C. 13 del 29/09/2009

Oggetto: Regolamento sui criteri per la compartecipazione dei soggetti anziani non autosufficienti e delle persone con handicap permanente grave al costo delle prestazioni di natura domiciliare.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 21/09/2009 ad oggetto: "Criteri per la compartecipazione dei soggetti anziani non autosufficienti e delle persone con handicap permanente grave al costo delle prestazioni di natura domiciliare.- Proposta all'Assemblea Consortile";

VISTA la L.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art. 16 c. 3/d prevede tra le priorità "prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglia che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà di minori in affidamento, di anziani";

VISTA la L.R.8.1.2004 n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che al titolo IV definisce la prestazioni e i livelli essenziali e tra questo individua il mantenimento a domicilio delle persone e lo sviluppo della loro autonomia;

VISTO quanto previsto dalla D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria;

DATO ATTO che tutte le risposte progettuali in favore degli anziani non autosufficienti e dei disabili sono frutto di attività integrata con l'ASL TO5 attraverso l'attività della Commissione UVG del TRIAGE e dell'UVH;

VISTA la D.G.R. n.39-11190 del 6 aprile 2009 ad oggetto: "Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anziani non autosufficienti .Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R. n.37-6500 del 23/7.2007

DATO ATTO che è stato predisposto e stipulato a seguito di incontri tecnico/politici tra il Direttore generale dell'ASL TO5 e i Presidenti e i Direttori dei quattro Consorzi ad essa afferenti un protocollo d'intesa in merito all'applicazione della sopraccitata DGR n.39/2009, di cui l'Assemblea Consortile ha preso atto con deliberazione n.9 del 22.7.2009;

DATO ATTO che l'art.6 del protocollo d'intesa definisce l'Entità massima del contributo economico da erogare in base al PAI e alla scala di intensità del Progetto;

DATO ATTO che in adempimento all'allegato C) della DGR 39/2009 gli Enti gestori devono definire i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni secondo gli indirizzi regionali;

RITENUTO di approvare lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, condivisa con i Consorzi di Nichelino e di Carmagnola;

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'emendamento presentato in corso di seduta ed allegato alla presente deliberazione, che propone modifiche alla soglia di povertà e al reddito complessivo ISE al fine di garantire omogeneità con gli altri Consorzi presenti nel territorio dell'ASL TO5;

con votazione resa in forma palese ed all'unanimità dei voti relativamente all'emendamento presentato e con votazione successiva in forma palese e all'unanimità dei voti relativamente alla proposta di deliberazione come sopra emendata;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di Regolamento, come emendato, contenente i criteri di compartecipazione dei soggetti anziani non autosufficienti e delle persone con handicap grave al costo delle prestazioni di natura domiciliare;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Parere del Direttore del Consorzio: favorevole

(Carla NOVARESIO)

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 29.09.2009

OGGETTO: "Regolamento sui criteri per la compartecipazione dei soggetti anziani non autosufficienti e delle persone con handicap permanente grave al costo delle prestazioni di natura domiciliare."

Al fine di adeguarsi ai Consorzi afferenti l' ASL TO5, previo accordo verbale con i medesimi, si propone di adeguare come segue il regolamento:

ART. 3.2 FRANCHIGIA DI REDDITO

Sostituire al rigo 16 "la soglia di povertà in € 1.000,00 mensili", con "la soglia di di povertà in € 1.200,00 mensili"

Sostituire al rigo 21 "il reddito complessivo ISE non superiore ad € 20.000,00" con "il reddito complessivo ISE non superiore a € 25.000,00"

Spina Monteleone Iseo *Anna Iorio*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE

Bella Menna

REGOLAMENTO CONSORTILE

Criteria per la compartecipazione dei soggetti
anziani non autosufficienti e delle persone con
handicap permanente grave al costo delle
prestazioni di natura domiciliare ai sensi della
DGR n. 39- 11190 del 6.04.2009 e DGR n. 37-
65000 del 23.07.2007

Approvato con deliberazione del C.d.A. n°del.....

SOMMARIO

SOMMARIO

PREMESSA

ART. 1 -OGGETTO.....	3
ART. 2- FINALITÀ.....	3
ART. 3-CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI.....	4
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	8
ART. 5 -RIVALSE.....	8
ART. 6 - NORME DI SALVAGUARDIA.....	8
ART. 7 - AUTOTUTELA DEI CITTADINI RICHIEDENTI.....	8

Premessa

La Regione Piemonte ha attivato negli anni una diversificazione di servizi a favore della non autosufficienza e intende potenziare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti, sostenendone in particolare, ove possibile, la permanenza al domicilio.

Considera pertanto prioritario e strategico proseguire nell'attività di programmazione e progettazione di servizi sempre più diversificati per rispondere in modo adeguato al costante aumento della domanda di assistenza socio-sanitaria a favore dei soggetti anziani non autosufficienti che presentano bisogni complessi e diversificati

La D.G.R. 39-11190 del 6 aprile 2009 "Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti" definisce un sistema integrato di prestazioni a supporto delle risorse proprie di ogni persona, della rete familiare, delle comunità, per mantenere quanto più possibile la persona anziana non autosufficiente nel suo contesto di vita abituale e riconduce ad uniformità sul territorio regionale l'esigibilità del diritto ad un intervento integrato compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Prescrive che AA.SS.LL. ed Enti gestori della funzione socio-assistenziale sottoscrivano unitariamente accordi attuativi delle direttive regionali con l'individuazione di un Ente capofila che provvede alle gestioni delle risorse finanziarie assegnate

Per motivi di equità di trattamento tra utenti ricoverati ed utenti in assistenza domiciliare estende ai soggetti anziani non autosufficienti e alle persone con handicap permanente grave i criteri di contribuzione per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare secondo quanto disposto dal d.lgs 109/1998, come modificato dal d.lgs 130/2000 e dalla D.G.R. 37-6500 del 2007.

Nel nostro territorio a seguito di molteplici confronti con l'A.S.L. TO 5 e gli Enti Gestori, nonché con le Organizzazioni Sindacati territoriali e provinciali, è stato stipulato tra l'ASL TO5 individuata come Ente capofila e gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali l'accordo richiesto dalla richiamata D.G.R. n° 39-11190

Il presente regolamento disciplina in modo uniforme sul territorio dei Consorzi CISSA Moncalieri, CISA 12 Nichelino, CISA 31 Carmagnola, i criteri e le procedure per la compartecipazione al costo delle prestazioni integrate di natura domiciliare.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per la compartecipazione dei soggetti anziani non autosufficienti e delle persone con handicap permanente grave

al costo delle prestazioni di natura domiciliare ai sensi del combinato disposto DGR n. 39-11190 del 6.04.2009 e DGR n. 37-6500 del 23.07.2007.

ART. 2 – FINALITÀ

Il presente regolamento concordato tra i Consorzi di Moncalieri, di Carmagnola e di Nichelino, afferenti all'ASL TO5 dà attuazione alla normativa di cui alla DGR n.39-11190 del 6 aprile 2009, definendo modalità uniformi di compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni di natura domiciliare per garantire l'uguaglianza nell'accesso e nell'esigibilità dei diritti per i cittadini residenti in diversi territori della medesima ASL TO5.

ART. 3 CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

Ai fini della definizione dell'entità della compartecipazione al costo delle prestazioni posto a carico dell'assistito per gli anziani ultra sessantacinquenni in condizioni di non autosufficienza, psichica o fisica e delle persone con handicap permanentemente grave, si valuta esclusivamente **la situazione economica del solo beneficiario.**

La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione- devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Consorzio, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

3.1- Determinazione della situazione economica dell'assistito

Per la determinazione della situazione economica dell'assistito vengono considerati: il *reddito complessivo* ed il *valore globale del patrimonio mobiliare e immobiliare.*

Il **reddito complessivo** è costituito

1. dai redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) ,
2. oppure dai redditi risultanti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di integrazione.

Tramite autocertificazione, si provvede ad accertare il reddito personale dell'anziano:

- a) reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art 2135 c.c. svolta anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- b) reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare);
- c) assegni di invalidità;
- d) indennità d'accompagnamento;
- e) indennità specifiche per ciechi e sordomuti;

Per quanto concerne i punti c),d), e) ai sensi dell'art 34 del D.P.R. n° 601/1973 costituiscono sussidi corrisposti dallo Stato, o da altri enti pubblici, a titolo assistenziale. Tali indennità sono esenti dall'imposta sul reddito alle persone fisiche ma, poiché erogate al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni di assistenza dei soggetti non autosufficienti, devono essere conteggiate come reddito ai fini della partecipazione alla contribuzione della retta.

Si sottolinea, inoltre, che per i proventi derivanti dalle attività agricole, svolte in forma associata (per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA) va assunta la base imponibile netta determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del persona a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO), o dall'ultimo certificato

sostitutivo, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale dichiarazione.

Il **patrimonio mobiliare** è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto dell'interesse, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
 - b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per il quale va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
 - d) partecipazioni azionarie in società nazionali ed estere quotati in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo.
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n° 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
 - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato, sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g).
- Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate.
 - j) Nelle situazioni di coniuge a carico, saranno conteggiati i trattamenti di famiglia percepiti dall'altro coniuge.

Il **patrimonio immobiliare** è costituito dal valore (determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa I.C.I.) dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà".
- b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Si precisa, inoltre, che eventuali immobili dichiarati inagibili, per condizioni di sicurezza o igieniche, e difficilmente valutabili sul mercato immobiliare potranno non essere conteggiati, così come per i beni di cui si condivide la proprietà con altri, non essendo facilmente alienabili.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Per l'anziano solo se usufruttuario di immobili sarà conteggiato, ai fini del reddito, almeno una quota pari ad un massimale d'affitto tenuto conto della normativa vigente

3.2 -Franchigia del reddito

In relazione alla specificità degli interventi domiciliari vengono apportate le seguenti migliorie ai criteri previsti dalla D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007.

La franchigia determina, per differenza con il reddito accertato del singolo utente, la quota di partecipazione mensile/annuale al costo del progetto assistenziale individuale – PAI-.

La franchigia viene determinata in relazione alla soglia di povertà relativa che sul territorio nazionale rappresenta un dato variabile, che deve tener conto oltremodo delle condizioni espresse dai precedenti regolamenti di compartecipazione alla spesa individuale, qualora di miglior favore, nell'ambito del welfare locale, così come indicato dalla D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 che nell'allegato B) così recita: "..... l'accordo potrà prevedere, altresì, il mantenimento di eventuali importi attualmente in essere, se più favorevoli per il cittadino" ed inoltre nell'allegato C) precisa: "...al beneficiario della prestazione spetta una quota di reddito non inferiore alla soglia di povertà indicata dall'ISTAT nel Rapporto annuale sulla povertà".

Pertanto, nell'ambito dei percorsi di omogeneità delle prestazioni assistenziali sul territorio dell'A.S.L. TO5, le Amministrazioni degli EE.GG. hanno definito la soglia di povertà relativa adeguata al proprio territorio, in € 1.200,00 mensili, comprensive delle spese condominiali e di utenze alle quali occorre aggiungere la quota di affitto reale/ mutuo mensile fino ad un massimale di € 400,00.

Detta condizione di miglior favore rispetto al parametro indicato nell'allegato C) della D.G.R. n. 39-11190 viene applicata ai nuclei familiari con reddito complessivo (ISE) non superiore ad € 25.000,00 annuali.

Ai nuclei che superano detta soglia verrà applicato il parametro individuato nella suddetta D.G.R. pari a € 591,81 mensili.

3.3 -Calcolo del patrimonio e relativa franchigia

Il patrimonio viene calcolato come da D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007 :

b) franchigia sul patrimonio mobiliare: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae fino a concorrenza, la franchigia di euro 15.500,00.

c) franchigia sul patrimonio immobiliare: dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae fino a concorrenza, la franchigia di euro 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto.

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.

Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20% ad implementare il reddito (v. D.P.C.M. 07/05/1999, n° 221, decreto attuativo del D.lgs. 109/1998).

Nel caso in cui l'utente, il cui obbligo alla partecipazione al costo del servizio derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile ed il medesimo non disponga, di fatto, della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, il Consorzio potrà attivare o richiedere i seguenti provvedimenti:

a) locazione degli immobili a disposizione;

b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;

c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

3.4 -Sostegno al coniuge o al familiare convivente con l'assistito

In base alle disposizioni della citata D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007 il Consorzio garantisce altresì il sostegno alle famiglie qualora, in seguito alla compartecipazione alla spesa per i servizi di cui trattasi da parte di uno dei componenti, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente un reddito superiore alla soglia di povertà indicata dalla D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 (pari ad € 591,81 mensili individuale). Tale sostegno, tiene conto delle disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 433 del codice civile.

ART.4- DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ai fini dell'accertamento del reddito così come indicato nei precedenti articoli i competenti operatori richiederanno la seguente documentazione:

- a) Certificazione ISEE completa di dichiarazioni sostitutive uniche, riferita al nucleo familiare
- b) Autocertificazione sui redditi non compresi nel modello ISEE, riferiti al beneficiario delle prestazioni.

ART. 5- RIVALSE

Qualora non vi siano eredi, in caso di decesso dell'anziano assistito, se questo ha proprietà o beni, si eserciterà la rivalsa su tale patrimonio fino alla concorrenza delle somme dovute. Il Consorzio si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche su beni (mobili e immobili) di cui l'anziano entri in possesso durante o dopo il ricovero fino alla concorrenza della integrazione versata a far tempo del momento dell'ingresso in struttura.

ART. 6- NORME DI SALVAGUARDIA

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n° 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

Il Consorzio si riserva, quindi, di eseguire controlli volti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, tramite le Istituzioni preposte.

I beneficiari che indebitamente si siano avvalsi di prestazioni non spettanti sulla base di dichiarazioni mendaci saranno tenuti a restituire dette somme indebitamente percepite. Saranno, inoltre, perseguiti sulla base delle disposizioni penali che reggono la fattispecie delittuosa.

ART. 7 - AUTOTUTELA DEI CITTADINI RICHIEDENTI

I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire economicamente al pagamento totale o parziale della quota del costo delle prestazioni, possono, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta, presentare ricorso scritto al Direttore del Consorzio.

Il Direttore, esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati, decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce formale risposta al ricorrente

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per quindici giorni consecutivi dal30/09/2009....., senza opposizione

IL SEGRETARIO
Mauro Penasso

il ...16.10.2009.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.09.2009

per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

ai sensi dell'art. 134 c. 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO
Mauro Penasso

il ...29.09.2009.....